

Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza 23 maggio 2019 n. 30178

Peculato d'uso – configurabilità – elementi costitutivi

Con la sentenza in epigrafe, il Supremo Consesso di legittimità si è nuovamente soffermato sulla configurabilità della fattispecie del peculato d'uso, normativamente prevista al comma 2 dell'art. 314 c.p., intesa – secondo la più autorevole e prevalente dottrina –, dal punto di vista sistematico, nella sua dimensione autonoma, piuttosto che quale ipotesi circostanziata attenuata del delitto di peculato. In particolare, sulla scorta di principi di diritto cristallizzati in precedenti conformi, la sez. VI penale ha statuito che integra il reato di peculato d'uso la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi il telefono di servizio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche autorizzazioni, se produce un apprezzabile danno patrimoniale alla p.a., ossia una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio.

1. «integra il delitto di peculato d'uso la condotta dell'appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l'auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite, essendosi chiarito che l'uso dell'autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l'ordinaria attività funzionale della stessa».

2. «del tutto corretta è la ritenuta responsabilità del ricorrente in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative».

Precedenti conformi:

Cass. pen., sez. 6, n. 5206/2017;

Cass. pen., Sez. Un., n. 19054/2012

Commento:

Ponendosi in linea di continuità ermeneutica in relazione alla fattispecie del peculato d'uso, il Supremo Collegio pacificamente ha affermato, nel caso di specie, la piena integrazione del delitto *de qua* in presenza di condotte caratterizzate dai presupposti logico-giuridici, *rectius* elementi costitutivi, delineati dal legislatore: appropriazione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di cose – intese come qualsivoglia tipo di bene, che presenti una specifica attitudine ad essere centro di imputazione di diritti e che differisca comunque dal denaro stesso, senza però essere riconducibile alla categoria dei beni immobili descritta dall'art. 812 c.c. – al solo fine di farne un uso momentaneo – concetto molto generico e di difficile definizione, chiaramente rimesso al prudente apprezzamento dell'interprete -, a cui seguirà direttamente la restituzione delle stesse *res* nella disponibilità materiale o giuridica dell'avente diritto.

Avendo riguardo al caso di specie, come già precisato dalla Cass. pen., sez. VI, con la sentenza n.50944/2014, l'uso del telefono d'ufficio per finalità egoistiche, personali, dunque estranee alle

attribuzioni inerenti alla funzione svolta — oltre che non motivato da specifiche e comprovate ragioni d'urgenza o legittimato da uno specifico provvedimento abilitante — può concretizzare la condotta tipica del delitto di peculato, nella sua configurazione attenuata di cui al comma 2. A condizione però che tale fatto provochi un danno apprezzabile al patrimonio della Pubblica Amministrazione, ovvero di terzi. Ciò consente di espellere dall'area del penalmente rilevante quelle condotte insignificanti sotto il profilo dell'esplicazione della funzione, nonché irrilevanti sotto l'aspetto delle conseguenze economiche.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FUNDARO' GASPARE nato a CATANIA il 27/02/1952

avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avvocato CANNAROZZO VINCENZO dei foro di CATANIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto dall'imputato Gaspare Fundarò avverso la sentenza emessa il 17.5.2017 dal Tribunale della Spezia, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di peculato d'uso dell'autovettura di servizio - ad eccezione dei fatti commessi il 15.4.2013 e il 17.5.2013 - perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione ai due predetti episodi ed all'uso abusivo del telefono di ufficio, sospendendola condizionalmente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Inosservanza dell'art. 314 comma 2 cod. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine all'uso della autovettura nelle due uniche occasioni - rispetto alle 335 contestate - in assenza di requisiti integrativi consistenti nella apprezzabilità del danno prodotto al patrimonio della pubblica amministrazione o della concreta funzionalità dell'ufficio, non essendo stato operato alcun accertamento a riguardo. Anche per quanto riguarda l'uso abusivo del telefono di servizio, in relazione alla massima quantificazione del danno pari ad euro 1.023,86, difettano l'elemento della concretezza della fattispecie contestata, in rapporto alle poste di bilancio riferite all'uso dei telefoni cellulari dei dipendenti della P.A. o dei suoi dirigenti.

2.2. Inosservanza dell'art. 323 bis cod. pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. in mancanza di una distinta valutazione dei singoli episodi di uso dell'autovettura.

2.3. Inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione al diniego della ipotesi di particolare tenuità esulante dai criteri normativi sulla base del «*gran numero delle violazioni*» e dei «*disdicevole atteggiamento*» dell'imputato.

2.4. Vizio cumulativo della motivazione in relazione a: - Specifiche censure in appello in ordine all'elemento psicologico del reato con riferimento alla indicata documentazione acquisita ex art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla non limitazione di traffico telefonico stabilita dalla circolare del 3.7.2006;

- Mansioni effettive del Comandante dei VVFF, reperibilità e territori di competenza;

- Circolare ministeriale n. 17 del 2007 sui turni di disponibilità;

2.5. Vizio cumulativo della motivazione in ordine al ricorso a sospetti rispetto a fatti per i quali l'imputato è stato assolto.

2.6. Vizio della motivazione in ordine alla presunta allegazione difensiva dell'utilizzo da parte di terzi del telefono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.11 primo, terzo, quarto e sesto motivo sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti per questioni di fatto.

2.1. La Corte ha ritenuto sussistente il peculato d'uso in relazione ai due episodi di appropriazione dell'autovettura di servizio in relazione al pregiudizio dell'ordinaria attività funzionale per la P.A. e per il grave pregiudizio all'immagine ed al decoro della P.A., stigmatizzando la valenza esemplare negativa della condotta dell'imputato, in entrambi i casi individuato con la predetta autovettura nei pressi dello stesso *night club* alle 4,30 del mattino e alle 3,40 della notte.

2.2. Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Giudice di merito ha correttamente applicato la norma incriminatrice essendosi posto nell'alveo di legittimità secondo il quale integra il delitto di peculato d'uso la condotta dell'appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l'auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite, essendosi chiarito che l'uso dell'autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l'ordinaria attività funzionale della stessa (Sez. 6, n. 5206 del 15/12/2017, S. e altro, Rv. 272178 - 01), essendosi ineccepibilmente valutato in fatto l'abusivo utilizzo della autovettura di servizio.

2.3. Quanto all'abusivo uso del telefono di servizio risultano essere state accertate 2054 telefonate alla utenza di una signora tunisina (di lunga e lunghissima durata), altre 70 ad un'altra donna contigua ad 2 ambienti dediti alla prostituzione nonché 900 contatti con propri familiari, il tutto nell'arco di tempo compreso tra il 1.9.2012 al 16.7.2013, con un esborso per la pubblica amministrazione pari ad euro 1.023,86.

2.4. Ritiene la Corte che del tutto corretta è la ritenuta responsabilità del ricorrente in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296 - 01), anche per questo aspetto risultando ineccepibilmente accertato in fatto il consapevole abusivo sistematico smodato uso del telefono di servizio per finalità esclusivamente private, per di più per raggiungere soggetti contigui ad ambienti criminali.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha escluso la ricorrenza della ipotesi ex art. 323 bis cod. pen. senza incorrere in vizi logici e giuridici secondo una valutazione

complessiva dei fatti considerando la ripetitività delle due condotte a distanza di poco più di un mese e la loro concreta gravità anche dal punto di vista soggettivo, correttamente ponendosi nell'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259501-01).

4.11 terzo motivo è manifestamente infondato in ragione della corretta esclusione della ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 131bis c.p., oltre che per la gravità delle condotte, in ragione del gran numero di violazioni e della abitualità delle telefonate all'interno della condotta di peculato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23.5.2019.



DE IUSTITIA
RIVISTA GIURIDICA